



CITTA' DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Ordinanza n.17 del 12/07/2019

Oggetto: annullamento ordinanza n. 27 del 30.03.2018.

IL SINDACO

Premesso che con ordinanza n. 27 del 30 marzo 2018 rubricata: “disciplina delle attività rumorose ubicate nel centro urbano. Autolavaggi” sono stati posti dei limiti di apertura e chiusura agli impianti di autolavaggio automatici a gettoni, al fine di salvaguardare il riposo e la quiete dei residenti nella Via delle Due Sicilie;

Rilevato che il Regolamento di Polizia Urbana - art. 27 - pone dei limiti orari per le attività e le lavorazioni rumorose che ricadono nel Centro Urbano della nostra Città;

Vista l'istanza di annullamento in autotutela della predetta ordinanza, presentata dal sig. Ferro Pietro, titolare dell'autolavaggio self Service, sito in Castelvetro nella via delle Due Sicilie, civico 28 inviata con PEC del 20 giugno 2019;

Considerato che l'art. 3, comma 1, lettera d-bis) del D.L. n. 223 del 04.07.2006, come modificato prima dall'art. 35 comma 6 del D.L. n. 98 del 06.07.2011, convertito nella L. n. 111 del 15.07.2011 e successivamente dall'art. 31, comma 1, del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella L. n. 214 del 22.12.2011, prevedono che le attività commerciali non possono essere soggette a nessun limite in materia di orari di apertura e chiusura;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V n. 70 del 13.01.2014, la quale ha stabilito che a seguito dell'entrata in vigore delle predette norme tutti i provvedimenti amministrativi, anche di natura generale e regolamentare, che ponevano limiti di apertura e chiusura per gli esercizi commerciali presenti sul territorio anche del centro urbano, devono intendersi automaticamente caducati;

Rilevato che il sig. Ferro Pietro, titolare del suddetto autolavaggio, ha prodotto due perizie fonometriche, dalle quali emerge che la soglia del rumore dell'autolavaggio in questione è inferiore a quella stabilita dalla legge e che l'attività si può svolgere sia di giorno che di notte;

Viste le dichiarazioni rese dai residenti delle abitazioni circostanti F autolavaggio, i quali hanno dichiarato che l'attività dell'autolavaggio del sig. Ferro non reca alcun disturbo alla loro quiete sia di giorno che di notte;

Considerato che la ditta Ferro ha promosso ricorso al T.A.R. di Palermo avverso l'ordinanza in questione n. 27 del 30 marzo 2018 e che lo stesso presenta motivi di fondatezza per i quali il Comune potrebbe essere condannato alle spese legali ed al risarcimento dei danni subiti, con evidenti danni per le casse dell'Ente;

Rilevata la necessità e l'opportunità, per i suddetti motivi, di annullare l'ordinanza in questione n. 27 del 30.03.2018;

ANNULLA

l'ordinanza n. 27 del 30 marzo 2018, per i motivi richiamati in premessa che qui s'intendono riportati.

La presente ordinanza sarà notificata:

alla cittadinanza, previa pubblicazione all'Albo on line del sito istituzionale dell'Ente www.comune.castelvetrano.tp.it;

alla ditta Ferro Pietro presso il Procuratore costituito Avv. Giovanni Lentini con studio in Castelvetrano nella Via Marconi civico 7;

alla Polizia Municipale;

all'Ufficio Legale;

al SUAPE;

alla Compagnia ed alla Stazione Carabinieri di Castelvetrano;

al Commissariato di P.S. di Castelvetrano;

alla Tenenza della Guardia di Finanza di Castelvetrano.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. di Palermo entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo on line del sito istituzionale dell'Ente, oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni sempre decorrenti dalla data di pubblicazione al citato Albo.

Il Comandante P.M.
F.to Dott. Vincenzo Bucca

Il Sindaco
F.to Dott. Enzo Alfano